



# COMUNE DI VALSAMOGGIA

Città Metropolitana di Bologna

**Area Tutela Ambientale**

**Servizio Ambiente**

**DETERMINA N. 257 DEL 23/04/2024**

**OGGETTO: ESITO PROCEDURA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 DELLA L.R. N. 4/2018 E DELL'ART. 6 COMMA 9-BIS DEL D.LGS. N. 152/2006 RELATIVA ALLA VARIANTE 2023 AL PIANO DI COLTIVAZIONE E PROGETTO DI SISTEMAZIONE DELLA CAVA "MONTEORO"**

**IL RESPONSABILE E.Q.**

**Vista** la richiesta di avvio del procedimento di Valutazione Preliminare, con i relativi elaborati progettuali e "Modulo di pre-valutazione", avanzata in data 06/03/2023 prot. 11514, dal Sig. Rossano Gianferrari, legale rappresentante della proponente **Inerti Pederzona S.r.l.**, con sede legale in strada Pederzona, n.16, Magreta di Formigine (MO), ai sensi dell'art. 6, comma 1, della Legge Regionale 20 aprile 2018 n.4 "Disciplina della Valutazione dell'Impatto Ambientale dei Progetti e successive modificazioni ed integrazioni (d'ora innanzi citata come "L.R. n. 4/2018 s.m.i.") e dell'art. 6, comma 9-bis, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni ed integrazioni (d'ora innanzi citato come "D.Lgs. 152/2006 s.m.i."), al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare fra quelle previste dalle suddette normative (Verifica di assoggettabilità a V.I.A. oppure procedura completa di V.I.A. ovvero esclusione da dette procedure) per l'attuazione del progetto "Variante al Piano di Coltivazione della cava Monteoro a Valsamoggia", interessante la suddetta cava sita in via Ghiarelle, al confine con il territorio comunale di Savignano sul Panaro e la Provincia di Modena, e concernente la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza di fenomeni gravitativi instauratisi a più riprese negli anni precedenti.

**Viste altresì:**

- la L.R. n. 4/2018 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale dei progetti", art. 6 comma 1, che rinvia all'art. 6, comma 9 (e, per analogia, 9-bis), del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. che recitano rispettivamente:
  - *"9. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto... OMISSIS... il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. ...OMISSIS...";*
  - *"9-bis. Nell'ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi si applica la procedura di cui al comma 9.";*
- la D.G.R. n. 855/2018, relativa all'attuazione dell'art. 6 della suddetta L.R. n. 4/2018 con il relativo Modulo per la pre-valutazione ("*lista di controllo*" di cui al D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.);
- la Variante Generale 2016 al P.A.E. comunale, approvato con D.C.C. n. 44 del 04/07/2018, ed in particolare la Scheda di Progetto della Zona 2 "Monteoro".

**Viste** la richiesta di integrazioni prot. 14395 del 21/03/2023 inviata al proponente per l'acquisizione di tutta la documentazione necessaria all'avvio della predetta Valutazione Preliminare e la successiva integrazione pervenuta in data 25/03/2024 prot. n. 16814;

**Constatato** che l'originario Progetto Preliminare, redatto dall'allora proponente ed esercente società Casazza S.r.l. (ora incorporata per fusione in Inerti Pederzona S.r.l.), fu sottoposto a procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (*screening*) ai sensi degli artt. 9 e 10 dell'allora vigente L.R. n. 9/1999 s.m.i. (oggi sostituita dalla L.R. n. 4/2018 s.m.i.), dall'allora competente Comune di Castello di Serravalle (poi fuso con altri nel Comune di Valsamoggia), in collaborazione con il 3° Settore dell'allora Provincia (oggi Città Metropolitana) di Bologna, conclusosi con Delibera di Giunta comunale n. 79 del 28/06/2007 con l'esclusione del Progetto dall'ulteriore procedimento completo di V.I.A., in considerazione del modesto livello degli impatti ambientali previsti, e con l'impartizione di una serie di prescrizioni per la mitigazione di tali impatti, riportate nel relativo Rapporto Ambientale, allegato agli elaborati a corredo dell'attuale domanda di cui trattasi.

**Considerato:**

- che la Variante progettuale presentata prevede principalmente la realizzazione di quattro distinti interventi per la messa in sicurezza dei fenomeni gravitativi instauratisi a più riprese negli anni precedenti e riattivatisi ed aggravatisi durante gli intensi e

perduranti precipitazioni avvenute a maggio 2023, nonché la modifica delle geometrie di scavo della porzione più meridionale del fronte di coltivazione, senza alcun aumento delle volumetrie di inerti utili autorizzate, né ampliamenti della superficie o cambiamenti del perimetro del comparto estrattivo;

- che la natura delle modifiche proposte non lascia presumere l'insorgenza di impatti ambientali negativi di livello significativo, non diversi da quelli previsti ed analizzati nel precedente procedimento di *screening* le cui conclusioni e prescrizioni possono senz'altro ritenersi ancora valide al fine di ridurre i livelli dei residui impatti ambientali individuati e descritti.

**visto** il Decreto del Sindaco prot. n. 52255 del 30/09/2023 di conferimento alla sottoscritta dell'incarico di Posizione Organizzativa dell'Area Tutela Ambientale del Comune di Valsamoggia fino al 30/06/2024;

**richiamate:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 120 in data 17/10/2023, avente ad oggetto APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2024/2026 (ART.170, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000) E STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI 2022-2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 153 in data 28/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024/2026 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000);
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 154 del 28/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011);
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 28/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026 (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000), con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 e contestualmente sono stati attribuiti i relativi fondi e assegnate le risorse;

**visti inoltre:**

- il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 118/2011, e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;

- l'art. 53, comma 5, del vigente Statuto comunale che prevede "I responsabili degli uffici e dei servizi adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, in esecuzione degli indirizzi conferiti dagli organi di governo. Essi hanno autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali, nell'ambito degli obiettivi assegnati";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**atteso** che la presente determinazione diventerà esecutiva, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

**dato atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato nella apposita sezione del sito web ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013;

## D E T E R M I N A

1. **di stabilire** che il progetto di cui trattasi, riguardante una variante alle geometrie di scavo e sistemazione della cava "Monteoro" previste dagli elaborati progettuali correntemente autorizzati, non ricade fra le categorie di progetti da assoggettare a V.I.A. od a Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. (screening) di cui alla L.R. n. 4/2018 s.m.i., secondo quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 6, comma 1 della L.R. n. 4/2018 s.m.i. e dell'art. 6 commi 9 e 9 bis del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i;
2. **di dare atto** che l'intervento sarà autorizzato ai sensi e per gli effetti degli art. 11 e 12 della L.R. n. 17/1991 s.m.i., dietro presentazione diretta della domanda di autorizzazione corredata dai nuovi elaborati progettuali, con il procedimento previsto dagli artt. 13, 14 e 15 della medesima legge regionale, ricadendo l'area fra i comparti estrattivi previsti dalla vigente Variante Generale 2016 al P.A.E. comunale. I nuovi elaborati progettuali dovranno essere pienamente conformi a quanto richiesto dall'Appendice A "Contenuti dei piani di coltivazione e sistemazione" della N.T.A. del P.A.E. vigente.;
3. **di stabilire** che gli elaborati progettuali a corredo della successiva domanda di autorizzazione comprendano, quale condizione prescrittiva:
  - il titolo "VARIANTE AL PIANO DI COLTIVAZIONE ED AL PROGETTO DI SISTEMAZIONE DELLA CAVA 'MONTEORO", che corrisponde a quanto richiesto dal precedente atto di rinnovo dell'autorizzazione (ri-autorizzazione) prot. 2022/37143 del 04/07/2022, attualmente vigente, nonché con quanto riportato nell'originaria richiesta del proponente del 2023; l'intero progetto dovrà ovviamente presentare contenuti adeguati a tale titolo, andando a sostituire integralmente tutti gli elaborati precedentemente autorizzati;
  - la previsione di pendenze di abbandono dei fronti di scavo sostanzialmente minori di quelle attuali, come richiesto dal medesimo atto autorizzativo di cui al punto precedente, sia nel fronte di coltivazione meridionale (individuato come "zona 2"

nella planimetria del capitolo 5 dell'elaborato tecnico presentato), sia nelle nicchie sommitali dei fenomeni franosi "I" e "II" (individuate entrambe come "zone 3");

- l'estensione dei rimodellamenti della "zona 4" verso NE e verso SW fino a creare raccordi a bassa pendenza con le nicchie mediane dei fenomeni franosi "I" e "II";
- la previsione, nel Progetto di Sistemazione, del rinverdimento generalizzato dell'area, da realizzarsi per lotti annuali, tranne che per la zona di affioramento roccioso delle "Argille a Palombini" definita "bene geologico" dagli studi del 2007, che potrà invece essere lasciato denudato, a partire dalle zone già esaurite e non più oggetto di interventi di qualsiasi tipo, tramite l'utilizzo di fieno pacciamante sorretto da biostuoie in juta fissate al substrato roccioso tramite talee vegetali vive e poi insemiante a spaglio, per tutte le superfici a pendenza superiore a 18°-20°, essendo esclusa qualsiasi forma di idrosemina (anche rinforzata);
- la previsione e il rispetto del seguente cronoprogramma (sempre con riferimento alla figura del capitolo 5 dell'elaborato presentato), con eventuali modificazioni da parte del proponente esclusivamente se motivate e condivisibili da parte del Comune:
  - anno 1: sgombero e pulizia del piazzale basale e dei gradoni bassi (zona di intervento 1); ripristino di tutti i fossi di regimazione delle acque di corrivazione; intervento di abbattimento della nicchia superiore del fenomeno III e successivamente IV che costituiscono anche l'avvio della coltivazione di materiali utili nella zona 2;
  - anno 2: prosecuzione della coltivazione di inerti utili nella zona 2; contestuale abbattimento della nicchia del fenomeno II (intervento 3) e successivamente di quella del fenomeno I; primo intervento di rinverdimento annuale, a partire dalle due nicchie appena rimodellate ed estendendolo a tutte le superfici sommitali già rimodellate in prossimità del limite altimetricamente superiore del comparto; inizio della realizzazione del rinfiacco basale dell'intervento 3;
  - anno 3: prosieguo della coltivazione di inerti utili nella zona di intervento 2; prosieguo e possibilmente completamento della realizzazione del rinfiacco basale dell'intervento 3; prosieguo degli interventi di rinverdimento annuali nelle superfici mediane dei fenomeni franosi I e II e completamento di quanto eventualmente mancante delle superfici sommitali e laterali già rimodellate;
  - anno 4: completamento della coltivazione di inerti utili nella zona 2; eventuale completamento del rinfiacco basale nella zona di intervento 3 e suo completo rinverdimento;
  - anno 5: rimodellamento della zona 4 e dei relativi raccordi a NE e SW (come prescritto sopra); sgombero completo di ogni e qualsiasi cumulo di materiale residuante sul piazzale basale (zona 1) e relativo riporto di uno strato di terre su

tutta la superficie; rinverdimento completo dell'area 2 oramai esaurita;  
rinverdimento delle zone di raccordo della zona 4 appena realizzate;  
rinverdimento completo del piazzale di base (zona 1);

- la previsione della realizzazione del rinfianco basale della zona di intervento 3 con materiale costituito dallo stabilizzato invenduto presente in cumulo sulla superficie ovest del piazzale basale, essendo comunque escluso l'utilizzo di qualsiasi materiale argilloso; il cumulo di stabilizzato dovrà comunque essere completamente sgombrato entro la fine dell'intervento, come da cronoprogramma precedente (anno 5);
- il rispetto di tutte le prescrizioni impartite dal provvedimento conclusivo del procedimento di *screening* del 2007;

4. **di stabilire** che il mancato rispetto di qualsiasi delle suddette prescrizioni nella redazione degli elaborati progettuali allegati alla domanda di autorizzazione per la prosecuzione dell'esercizio dell'attività estrattiva porterà all'interruzione dei termini temporali del procedimento ed alla richiesta di adeguamento degli stessi, in quanto tutte le prescrizioni impartite sono ritenute essenziali per la mitigazione degli impatti ambientali.

5. **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 183, 7° comma, del D.Lgs. 267/2000, sarà apposto su foglio separato, quale allegato al presente atto, parte integrante, formale e sostanziale dello stesso.

IL RESPONSABILE E.Q.

MONICA VEZZALI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)